

PGT

VARIANTE



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio



PIANO DEI SERVIZI



ARCHITETTURA
URBANISTICA
INTERNI



ARCHITETTI
Enzo Bonazzola
Luigi Conca
Silvano Molinetti

23022 Chiavenna (SO)
P.zza Bertacchi, 6
Tel. 0343.32835
Fax 0343.35257
E-mail: infoch@studioquattro.it

22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Viale Stampa, 4
Tel. 0344.85769
Fax 0344.89240
E-mail: infoagr@studioquattro.it
P.IVA 00145020145

ARCHITETTI: ENZO BONAZZOLA - LUIGI CONCA - SILVANO MOLINETTI

Progettista:

Arch.Silvano Molinetti

Sindaco:

Sig. Bormolini Damiano

Segretario:

Dott.ssa Besseghin Stefania

- VARIANTE -

Variante adottata dal C.C. con delibera	n°	del	___/___/___
Variante approvata dal C.C. con delibera	n°	del	___/___/___
Publicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi	n°	del	___/___/___

NORMATIVA TECNICA

commessa:	scala:	allegato:
594/CH		B

Nome File:	Data:	Fase di lavoro:	Redatto:	Verif.:	Approv.:	Rev.:
All.B_Normativa tecnica.doc	Agosto '17	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - Variante	MCG	SM	SM	0

Comune di **LIVIGNO**

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
PIANO DEI SERVIZI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITÀ

- Art. 1 – Finalità del Piano dei Servizi
- Art. 2 – Elaborati e contenuti
- Art. 3 – Campo di applicazione del Piano dei Servizi
- Art. 4 – Strumenti e modalità attuative

CAPO II – TIPOLOGIE DEI SERVIZI

- Art. 5 – Zone per standard urbanistici
- Art. 6 – Aree destinate all'edilizia residenziale pubblica
- Art. 7 – Zona VPA – verde pubblico attrezzato
- Art. 8 – Aree adibite a servizi e impianti tecnologici
- Art. 9 – Aree riservate ai distributori di carburante
- Art. 10 – Zona F1 – aree per attrezzature pubbliche e di interesse comune
- Art. 11 – Zona F2 – aree per l'istruzione
- Art. 12 – Zona P – Aree per parcheggi pubblici
- Art. 13 – Viabilità

CAPO III – RETI ECOLOGICHE

- Art. 14 – Schemi di reti ecologiche potenziali
- Art. 15 – Aree centrali – Parco Nazionale dello Stelvio
- Art. 16 – Aree centrali – SIC IT2040001-2-3-4-5-6-7-11
- Art. 17 – Fasce di protezione
- Art. 18 – Fasce di connessione
- Art. 19 – Corridoi ecologici del reticoli idrico e nuove unità ecosistemiche paranaturali
- Art. 20 – Corridoi ambientali
- Art. 21 – Nodi ecologici
- Art. 22 – Greenways
- Art. 23 – Corridoi ecologici urbani
- Art. 24 – Elementi potenziali di appoggio alla rete
- Art. 25 – *Individuazione e tutela dei Geositi*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I- GENERALITÀ

Art. 1 – Finalità del Piano dei Servizi

1. In applicazione di quanto disposto dall'art.9 della L.R.11.3.2005, n.12, il Piano dei Servizi persegue la finalità di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, unitamente alle aree destinate ad accogliere insediamenti di edilizia residenziale pubblica, le dotazioni di verde ed i corridoi ecologici, al servizio delle funzioni insediate e di quelle previste.

2. Esso tiene conto delle dotazioni già esistenti, di proprietà sia pubblica che privata, e individua quelle di nuova previsione, sulla base del fabbisogno della utenza complessiva ipotizzata, dettando le modalità della loro realizzazione.

Art. 2 – Elaborati e contenuti

1. Il Piano dei Servizi è costituito dagli elaborati e dalle tavole qui elencati:

Elaborati

Relazione

Schede dei servizi esistenti

Quadro riassuntivo delle tipologie di servizi esistenti e previsti

Normativa tecnica

Tavole grafiche

TAVOLA 11 (mappe 1-10) – Tavola dei sottoservizi – Acquedotto e illuminazione - SCALA 1:2.000

TAVOLA 12 (mappe 1-5) – Tavola dei sottoservizi – Telecom - SCALA 1:5.000

TAVOLA 13 (mappe 1-5) – Tavola dei sottoservizi – Enel - SCALA 1:5.000

TAVOLA 14 (mappe 1-3) – Tavola dei sottoservizi – Acque bianche - SCALA 1:2.000

TAVOLA 15 (mappe 1-4) – Tavola dei sottoservizi – Acque nere - SCALA 1:2.000

Art. 3 – Campo di applicazione del Piano dei Servizi

1. Il Piano dei Servizi disciplina le attività e le iniziative finalizzate alla dotazione e gestione delle opere di interesse pubblico, anche se di proprietà privata, mediante le quali vengono garantiti gli standard urbanistici essenziali alla popolazione locale, a quella non residente ma gravitante sul territorio comunale per motivi di lavoro, a quella che frequenta la località per motivi turistici.

2. Esso riguarda tutte le opere che rientrano nella qualificazione di standard urbanistici, nonché quelli che sono finalizzati a garantire servizi di interesse pubblico generale.

3. Rientrano nel campo di applicazione anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

4. Una parte dei servizi di nuova previsione è stata direttamente individuata, mentre una restante parte verrà individuata all'interno degli ambiti di trasformazione, nel contesto dei piani attuativi o programmi integrati di intervento. Essa sarà quantificata con precisione e localizzata in sede di formazione ed approvazione dei predetti piani attuativi, che determineranno la precisa configurazione urbanistica delle relative previsioni dal Piano delle Regole.

Art. 4 – Strumenti e modalità attuative

1. I servizi dei quali tratta la presente disciplina si distinguono fra quelli che l'Amministrazione Comunale riserva alla propria iniziativa realizzativa, anche mediante forme di compartecipazione della iniziativa privata, nell'ambito del programma pluriennale delle opere pubbliche, e quelli la cui realizzazione viene lasciata alla libera iniziativa dei privati, sulla base di convenzione stipulata con il Comune.

2. A tutti i terreni compresi in zone destinate alla realizzazione di nuove attrezzature per standard urbanistici, localizzate direttamente dal PGT e non inserite in ambiti soggetti a piani attuativi o a strumenti di programmazione negoziata, nonché attribuite alla realizzazione diretta da parte del Comune, viene attribuito un indice di utilizzazione fondiaria (UF) teorico, pari a 0,15 mq/mq. La SLP che si ottiene dalla sua applicazione potrà essere utilizzata su altro terreno edificabile, sia nell'urbano consolidato che nelle zone di trasformazione, anche alienata a terzi con atto pubblico, nel caso in cui il proprietario ceda al Comune il suolo corrispondente bonariamente e a titolo gratuito, e non provveda direttamente alla realizzazione e gestione della attrezzatura mediante convenzione. L'edificazione in altri lotti di tali diritti edificatori può essere eseguita in deroga agli indici di edificabilità del lotto di accoglienza purchè essi non vengano superati per oltre il 50%.

3. Per gli ambiti edificabili ubicati all'interno dell'urbano consolidato, assoggettati all'obbligo del piano attuativo o del permesso di costruire convenzionato, è stabilito che l'obbligo di dotazione in loco di standard urbanistici sia mantenuto unicamente per la quota relativa al parcheggio pubblico (mq. 2,5 per abitante/vano), con monetizzazione della restante quota, attesa la dotazione già esistente, e l'interesse del Comune a realizzare le altre quote in altri ambiti.

4. La cessione gratuita di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, comporta l'attribuzione alle aree stesse di un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,15 mq/mq. Qualora per la realizzazione di opere relative a nuove strade o allargamenti stradali o nuovi marciapiedi risulti necessario demolire volumetrie esistenti, è possibile attribuire ai proprietari, in luogo della cessione gratuita delle aree necessarie per gli interventi, la possibilità di riutilizzare i volumi stessi che divengono diritti edificatori, utilizzabili con le modalità previste nel presente articolo.

5. La cessione gratuita al Comune delle aree necessarie agli allargamenti stradali o per la realizzazione di marciapiedi o di piste ciclabili, in zone classificate tra le zone B – C – D – T del Piano delle Regole, consente l'utilizzo delle volumetrie delle aree cedute nel lotto stesso della proprietà cedente, con i parametri previsti dalla zona.

6. L'individuazione nelle tavole di progetto del Piano dei Servizi delle previsioni di allargamento stradale con apposita simbologia, riguarda la previsione di interventi da parte del Comune sia per allargare la pubblica via che per realizzare marciapiedi o piste ciclo pedonali.

Per questi interventi, la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per gli allargamenti stradali, avviene con le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5, sulla base delle zone omogenee in cui sono classificate le aree.

7. Le aree individuate nelle tavole del Piano dei Servizi con apposita simbologia, sono utilizzabili per l'insediamento di attività sportive di biathlon, indipendentemente dalla destinazione agricola principale attribuita dal piano delle regole e, nelle stesse è consentita la posa delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività.

CAPO II – TIPOLOGIE DEI SERVIZI

Art. 5 – Zone per standard urbanistici

1. Sono quelle aree riservate dall'Amministrazione Comunale, mediante acquisizione o assoggettamento ad uso pubblico, alle realizzazioni di edifici, impianti ed attrezzature di uso ed interesse collettivo, in applicazione di quanto disposto dall'art.3 del D.M.2.4.68, n.1444, nonché ad altre attrezzature di interesse generale comunale e sovracomunale, tutte rientranti, ai sensi di quanto disposto dall'art.9 della L.R.11.3.2005, n.12, nel Piano dei Servizi.

2. Esse sono contraddistinte con sigla diversa per ciascuna categoria, ancorché interessate da attrezzature già esistenti o di progetto.

3. Gli interventi su tali aree vengono effettuati o direttamente dal Comune o da altri Enti che, in adempimento ai propri fini istituzionali, garantiscono l'attività di servizio di interesse comune secondo le disposizioni vigenti.

4. È anche ammessa la realizzazione delle attrezzature previste da privati sulla base di convenzioni con il Comune.

5. Laddove esse siano già esistenti e di proprietà privata, restano tali con vincolo di destinazione permanente, purché se ne garantisca l'uso pubblico, anche a titolo oneroso, mediante convenzione con il Comune.

6. La parte di esse che viene prevista all'interno degli ambiti di trasformazione, la cui attuazione è subordinata a piano attuativo o a Programma Integrato di Intervento, sarà quantificata con precisione e localizzata in sede di formazione ed approvazione dei predetti piani.

7. La esecuzione degli interventi è comunque assoggettata alla prescrizioni dettate dalla Relazione Geologica per le singole sottoclassi di zone.

8. Nei piani attuativi deve essere prevista la dotazione minima di standard pari a 18 mq abitante monetizzabili in accordo con L'Amministrazione Comunale in sede di stipula della convenzione.

Art. 6 – ERP Aree destinate all'edilizia residenziale pubblica

1. Il Piano prevede una quota pari al 368 vani, di quelli previsti per edilizia residenziale, venga riservata ad edilizia economica e popolare, da realizzare, in parte, in apposite zone, e, in parte, con attribuzione di potenzialità edificatoria aggiuntiva ad insediamenti in altre zone residenziali, in maniera da conseguire l'inserimento in esse di quote di alloggi, da assegnare a soggetti che abbiano i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere a tale tipologia di edilizia residenziale.

2. A tale scopo il Piano prevede zone appositamente destinate ad insediamenti di edilizia economica e popolare, oltre quelle esistenti, che assorbono una quota pari a 210 vani, per le quali l'intervento sarà ammesso sulla base di un piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato, avente i seguenti parametri urbanistici:

UF = 0,60 mq/mq

RC = 40% SF

SV > 30% SF

HF = 11,00 metri

HE = 14,00 metri

Pp = 10 mq ogni 31,25 mq di SLP (pari a 10 mq ogni 100 mc di costruzione).

DISTANZE:

DC = 0,00 se preesistente allineamento continuo su fronte stradale o costruzioni a confine su lotti privati contigui o in caso di accordo tra proprietari confinanti, oppure minimo di 5,00 metri.

DE = 10,00 metri oppure 0,00 nel caso previsto sopra.

DS = allineamento edifici esistenti con assegnazione di punti fissi da parte del Responsabile dello Sportello Unico, salve restando le distanze di Legge tra le pareti finestrate di edifici antistanti.

3. La destinazione d'uso ammessa è unicamente quella residenziale.

4. La restante quota di vani (158) costituisce una riserva a favore della Amministrazione Comunale, affinché ne gestisca la attribuzione secondo le disposizioni che seguono.

5. In tutte le zone edificabili, o in zone appositamente individuate ai sensi dell'art.51 della L.22.10.1971, n.865, l'Amministrazione Comunale può concedere un indice aggiuntivo per edilizia residenziale, che abbia le caratteristiche dell'edilizia economica e popolare, sulla base di una convenzione che ne disciplini i criteri di assegnazione a soggetti che abbiano i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i prezzi di vendita o eventuali canoni di locazione, nonché la durata della convenzione non inferiore a 30 anni. Tale facoltà è esclusa quando la quota aggiuntiva non consenta di conseguire almeno un alloggio di SLP di 60 mq.

6. Il Piano Attuativo, o l'eventuale permesso di costruire convenzionato, dovrà essere corredato da una Relazione Geologica dalla quale risulti l'analisi delle diverse problematiche geologiche caratteristiche delle singole sottoclassi di fattibilità delle Classi 2 e 3, nonché la indicazione di direttive per la redazione del progetto di eventuali provvedimenti costruttivi atti ad attenuare le condizioni di rischio.

7. Nel caso in cui la predetta Relazione Geologica evidenzi la necessità di realizzare opere di sistemazione idrogeologica, si applicheranno le seguenti disposizioni aggiuntive:

- a) obbligo di progettazione delle opere di sistemazione necessarie, da allegare al progetto dell'intervento da eseguire come parte integrante della documentazione per il rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- b) obbligo di presentazione, ad ultimazione delle opere, di una dichiarazione asseverata di tecnico abilitato che attesti che tutte le opere prescritte sono state eseguite, con la conseguente intervenuta riduzione della classe di fattibilità, e con la indicazione della periodicità dei controlli e degli interventi di manutenzione delle opere di messa in sicurezza, a carico del titolare. L'adempimento di tale obbligo è condizione per il rilascio del certificato di abitabilità e si aggiunge a quanto già previsto dagli artt.24 e ss. del D.P.R.6.6.2001, n.380, e dal vigente Regolamento edilizio.

8. Per la realizzazione di opere di vario tipo che comportino sensibili modifiche dell'originario assetto idrogeologico del territorio (quali ad esempio parcheggi, strade pubbliche o private, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d'acqua, opere di derivazione e collettamento), tenendo conto delle prescrizioni di ogni sottoclasse, è necessario un dettagliato studio geologico, geomorfologico, idrogeologico e valangologico con esame dell'interazione opera-territorio nonché dei rischi naturali ed indotti dalla realizzazione di ciascun intervento e degli accorgimenti da adottare per la riduzione dei medesimi.

Art. 7 - Zona VPA – verde pubblico attrezzato

1. Sono le aree destinate alla realizzazione di nuclei elementari di verde, dei parchi di quartiere, delle aree gioco bambini, delle aree sportive, di piazze ed aree pedonali attrezzate.

2. In esse sono consentite costruzioni atte ad integrare tali destinazioni (attrezzature per giochi dei bambini, con chioschi, ritrovi, edicole per giornali) oppure impianti sportivi (piccoli campi sportivi in genere, quali bocce, tennis, calcetto, basket, pallavolo, minigolf, pattinaggio, con relative strutture di servizio), nonché piste da ballo all'aperto.

3. Il Comune può rilasciare titolo ad intervenire su tali aree a società, ad associazioni sportive, nonché a privati per la realizzazione di attrezzature e servizi per il gioco e lo sport, chioschi e ristori. In tali casi il permesso di costruire può essere rilasciato solo mediante stipula di convenzione o atto d'obbligo dal quale risulti:

- a) la contestuale cessione dell'area a titolo gratuito al Comune;

- b) l'impegno del richiedente a cedere a titolo gratuito al Comune le attrezzature realizzate entro un numero di anni non superiore a 50;
- c) l'impegno del richiedente a mantenere la destinazione d'uso prevista dal progetto ed in particolare a garantire l'uso pubblico dell'attrezzatura anche attraverso un controllo del Comune sull'organizzazione ed i prezzi dell'attività.

4. Quando si tratti di terreni di proprietà di Parrocchie o dei benefici parrocchiali l'interesse pubblico è soddisfatto dall'attività di interesse comune che viene esercitata in dette strutture. In tali casi gli interventi possono essere eseguiti dagli Enti proprietari con stipula della convenzione di cui al comma precedente il cui contenuto sia limitato a quanto stabilito dalla lettera c) del medesimo, con esclusione degli obblighi di cui alle lettere a) e b).

5. Nelle singole aree di verde pubblico attrezzato, come individuate e perimetrare nelle tavole del PGT, di superficie unitaria non superiore a mq. 2.000, è consentito l'intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici:

HE = adeguata esigenze

HF = adeguata esigenze

UF = 0,60 mq/mq per campi coperti e scoperti

DC = 5,00 ml

DE = 10,00 ml

DS = 5,00 ml

Pp = 10 mq ogni 31,25 mq di SLP (pari a 10 mq ogni 100 mc di costruzione); un posto macchina ogni 50 mq di ufficio.

6. Nelle aree di estensione superiore a quella dettata nel precedente comma 5, le superfici relative saranno di norma mantenute a prato sfalciato, senza la previsione di costruzioni o servizi. In presenza di specifiche necessità per attrezzature di uso pubblico, queste saranno identificate e quantificate mediante la redazione ed approvazione di appositi piani attuativi di cui all'Art. 4 delle Norme del Piano delle Regole del PGT.

Art. 8 – AT - Aree adibite a servizi e impianti tecnologici

1. Sono zone interessate alla realizzazione di impianti di depurazione, inceneritori, centrali idroelettriche e similari.

2. In tali zone opera (per intervento diretto) solo il Comune o gli Enti preposti all'espletamento, per competenza, dei servizi cui sono preposte, nonché i soggetti legittimati da convenzione con il Comune.

3. Le opere realizzate su tali aree dovranno essere conformi ai regolamenti ed alle disposizioni di legge specifiche in materia, ed il rispettivo dimensionamento è commisurato alle effettive necessità.

Art. 9 – DIST - Aree riservate ai distributori di carburante

1. Sono aree specificamente previste per la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, in larga parte per far fronte alle esigenze di delocalizzazione da altre zone del territorio comunale di Livigno.

2. Su di esse possono essere eseguiti tutti gli interventi finalizzati alla installazione, alla manutenzione, all'ammodernamento degli impianti di distribuzione.
3. Per ognuno di essi è ammessa la realizzazione, oltre della tettoia che copre lo spazio degli erogatori di carburante, di una struttura di servizio, avente superficie lorda di pavimento non superiore a mq. 40, comprensiva di ufficio, servizi igienici, e di piccolo spazio commerciale per i prodotti tipici.
4. E' ammessa anche la installazione di attrezzature di autolavaggio.

Art. 10 - Zona F1 – Aree per attrezzature pubbliche e di interesse comune

1. Sono destinate alla realizzazione di attrezzature sociali, scolastiche, assistenziali, sanitarie, culturali, amministrative, religiose, per pubblici servizi e similari. Fra esse possono essere inclusi centri sanitari (H), centri culturali (C), biblioteche (B), mercati comunali (M), ufficio postale (Pt), centro sociale (C), ospedale e ambulatorio (H), caserma Carabinieri o di altra arma (Cc), chiese e centri parrocchiali (Ch), centri informazioni, studi e museo delle attività tipiche locali (C), eliporto /E), attrezzature di maneggio (Ma), latteria comunale (L), Aquagranda (A), impianti per lo sci alpino (I), attrezzature sportive (S).
2. È ammesso l'intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici:
 - HF = adeguata esigenze
 - UF = 0,65 mq/mq
 - DC = 5,00 ml
 - DE = 10,00 ml
 - DS = 5,00 ml
 - Pp = 10 mq ogni 31,25 mq di SLP (pari a 10 mq ogni 100 mc di costruzione); un posto macchina ogni 50 mq di ufficio.
3. Nelle aree riservate alle attrezzature di interesse comune può essere autorizzata una abitazione per il custode per un massimo di 100 mq di SLP. E' ammessa una ulteriore SLP per mq. 60 al fine di realizzare locali di foresteria nei quali alloggiare temporaneamente personale non residente, in considerazione delle difficoltà di alloggio che si verificano nel territorio di Livigno.

Art. 11 – Zona F2 – Aree per l'istruzione

1. Comprende le aree già destinate o da destinare ad accogliere attrezzature scolastiche, nonché quelle necessarie per integrarne la dimensione al fine del rispetto dello standard stabilito dalla legge.
2. Sono riservate alla realizzazione di edifici scolastici relativi alla istruzione pre-obbligo ed a quella dell'obbligo, nonché di attrezzature ad essi connessi e complementari.

3. È ammesso l'intervento edilizio diretto nel rispetto dei limiti specifici fissati dalle disposizioni vigenti in materia di edilizia scolastica, per tipologia di scuola, e col rispetto dei seguenti indici minimi:

DE = 10,00 ml

DC = 5,00 ml

DS = 5,00 ml

Pp = 10 mq ogni 31,25 mq di SLP (pari a 10 mq ogni 100 mc di costruzione); un posto macchina ogni 50 mq di ufficio.

4. È ammessa anche in queste zone l'abitazione per il custode per un massimo di 100 mq di SLP. È ammessa una ulteriore SLP per mq.60 al fine di realizzare locali di foresteria nei quali alloggiare temporaneamente personale docente non residente, in considerazione delle difficoltà di alloggio che si verificano nel territorio di Livigno.

Art. 12 – Zona P – Aree per parcheggi pubblici

1. Comprendono le aree dove esistono o devono essere localizzate le superfici per parcheggio pubblico determinate nella misura stabilita dalla normativa vigente sugli standards urbanistici (2,5 mq/ab).

2. Per quelle già individuate nelle tavole di zonizzazione del **P.G.T.** la realizzazione è demandata all'Amministrazione Comunale, trattandosi di opere pubbliche. È consentita la costruzione di parcheggi in sili su più livelli.

3. È ammessa anche la eventuale realizzazione da parte di privati, sulla base di convenzione con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni della L.24.3.1989, n.122, e successive modificazioni ed integrazioni derivanti anche da legislazione regionale.

4. Per quelle che saranno individuate in sede di formazione ed approvazione dei Piani Esecutivi sarà prevista la realizzazione e cessione al Comune, eventualmente anche con il solo assoggettamento ad uso pubblico perpetuo, in caso di Lottizzazione sulla base della relativa convenzione, oppure la realizzazione diretta del Comune, o con le modalità di cui al precedente comma negli altri casi.

5. Le norme di ogni singola zona prescrivono inoltre le quantità minime di aree da riservare a parcheggio privato (Pp), comunque realizzabili su aree o in costruzioni private (purché sempre frazionabili in "posti macchina" o box), in ottemperanza a quanto disposto dall'art.41 della Legge Urbanistica Nazionale, come modificato dall'art.2 della L.24.3.1989, n.122.

Art. 13 – Viabilità

1. Comprendono tutte le sedi stradali con i relativi snodi, svincoli, allargamenti e piazze.

2. L'indicazione grafica riportata sulle tavole di azionamento delle strade, dei nodi stradali e di tutte le infrastrutture relative ha valore di massima.

3. Per la classificazione delle strade si fa rinvio a quanto stabilito dal D.M.1.4.1968, n.1404, ed alle innovazioni introdotte dall'art.2 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In tutte le zone territoriali omogenee, per la distanza dal ciglio stradale delle nuove costruzioni si devono applicare le norme previste dal D.M.1.4.1968, n.1404, come innovate dagli artt.26 e 28 del DPR 16.12.1992, n.495, successivamente modificati dal DPR 26.4.1993, n.147, anche in assenza di apposita individuazione grafica della fascia di rispetto.

5.- Per le piste ciclabili, i sentieri per mountain bike e le piste da sci di fondo, valgono le norme di cui all'art. 39 delle Norme del Piano delle Regole

CAPO III– RETI ECOLOGICHE

Art. 14 – Schemi di reti ecologiche potenziali

1. Il PGT ha organizzato il progetto di reti ecologiche sulla scorta dello Studio Paesistico compiuto sull'intero territorio comunale in base ai disposti dell'Art. 12 delle Norme di Attuazione del PTPR della Regione Lombardia, Studio approvato dal Consiglio Comunale di Livigno in data 20 luglio 2004.

2. Il PGT ha individuato due modelli di riferimento:

Tipo A

CONCETTO: rete ecologica come sistema interconnesso di habitat di cui salvaguardare la biodiversità.

OBBIETTIVI E RIFERIMENTI: mantenimento del rapporto equilibrato fra habitat e specie minacciate o interessanti per la conservazione della natura e/o del mantenimento e/o del miglioramento della biodiversità.

GEOMETRIA: struttura fondata sul riconoscimento di aree centrali naturali protette, di fasce di protezione, di corridoi di connessione in modo che sia consentito lo scambio tra popolazioni e ridotto il rischio di estinzione, e di corridoi biologici, aree complementari suscettibili di contributi allo sviluppo della natura.

Tipo B

CONCETTO: rete ecologica come sistema di unità paesistiche, spazi verdi e percorsi urbani e periurbani a supporto di funzioni percettive e ricreative.

OBBIETTIVI E RIFERIMENTI: miglioramento della connettività diffusa, riqualificazione delle componenti naturali degli agroecosistemi e dell'ecosistema urbano, aumento della qualità dell'ambiente effettivamente godibile dalle popolazioni.

GEOMETRIA: struttura fondata su sedi e sistemi differenziati ed integrati percorribili e fruibili a fini ricreativi.

3. Il PGT persegue una politica d'indirizzo delle due tipologie di reti ecologiche come agli articoli n. 15-25 seguenti.

Art. 15 - Aree centrali – Parco Nazionale dello Stelvio

1. Matrici primarie. Aree con presenza di ecosistemi di importanza internazionale ove la specie focale mantiene popolazioni sostenibili nel tempo.

2. La pianificazione e gestione naturalistica di queste aree è dell'Ente Parco, istituito con Legge n. 740 del 24 aprile 1935 e successivi adeguamenti, ed è operata in base ai disposti della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991.

3. Il PGT prevede la conservazione assoluta di queste aree.

Art. 16 - Aree centrali – SIC IT2040001-2-3-4-5-6-7-11

1. Matrici primarie. I siti di interesse comunitario sono aree con presenza di ecosistemi di importanza internazionale ove la specie focale mantiene popolazioni sostenibili nel tempo.

2. La gestione naturalistica di queste aree è definita dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nota anche come Direttiva "Habitat", recepita in Italia a partire dal 1997.

3. Il PGT prevede la conservazione assoluta di queste aree.

Art. 17 – Fasce di protezione

1. Gangli primari e secondari: aree atte a ridurre i fattori di minaccia alle aree centrali.

2.- Il PGT ha individuato queste *buffer zones* in continuità con le aree SIC di cui all'articolo precedente.

3. Il PGT prevede la conservazione assoluta di queste aree.

Art. 18 – Fasce di connessione

1. Strutture areali e/o lineari: corridoi ecologici primari e secondari atti a consentire lo scambio di individui fra le aree precedenti.

2.- Il PGT individua i diversi tipi di soprassuolo che contraddistinguono le fasce di connessione e ne dispone la tutela, secondo i disposti degli artt. 13, 14 e 15 delle Norme del Piano delle Regole.

3. Il PGT prevede la conservazione di queste strutture, sulla base delle indicazioni di settore dei piani di assestamento forestale.

Art. 19 – Corridoi ecologici del reticoli idrico e nuove unità ecosistemiche paranaturali

1. Strutture lineari e/o areali: corridoi ecologici primari e secondari atti a consentire lo scambio di individui fra le aree precedenti.

2.- Il PGT individua i diversi tipi del reticolo idraulico (naturale e artificiale) e ne dispone la tutela, secondo i disposti dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

~~3. Il PGT prevede altresì la formazione di una contro diga di sbarramento nel lago idroelettrico di Livigno, secondo i disposti dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. Si prevede che il rilevato in terra consenta una forma di collegamento permanente fra le sponde del lago, utile alla mobilità della fauna terrestre (per es. ungulati) presente nel Parco Nazionale dello Stelvio.~~

4. Il PGT prevede di norma la conservazione delle strutture del reticolo idrico, sulla base delle indicazioni di settore dei piani di bacino, sempre con riferimento all'allegato Studio Geologico.

Art. 20 – Corridoi ambientali

1. Strutture areali: aree ad utilizzazione estensiva di grande rilevanza per le valenze ecologiche e per la vicinanza alla città

2.- Il PGT individua i corridoi ambientali nella grande prateria di fondovalle prevalentemente in destra Spöl e ne dispone la tutela, secondo i disposti dell'art. 20 delle Norme del Piano delle Regole.

3. Il PGT prevede la conservazione di queste strutture, sulla base delle indicazioni di settore dei piani di bacino, sempre con riferimento all'allegato Studio Geologico.

Art. 21 - Nodi ecologici

1. Strutture areali: parchi urbani, campi sportivi e impianti ricreativi in continuità funzionale e percettiva con spazi aperti di varia natura e dimensione.

2.- Il PGT individua i nodi ecologici disposti a pelle di leopardo entro l'urbano consolidato e ne dispone la tutela, secondo i disposti dell'art. 7 delle presenti Norme.

Art. 22 - Greenways

1. Strutture lineari: Rete viabile verde in grado di connettere città e campagna, luoghi abitati e zone naturali.

2.- Il PGT individua le greenways entro e fuori dell'urbano consolidato e ne dispone la tutela, secondo i disposti dell'art. 39 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Art. 23 - Corridoi ecologici urbani

1. Le aree interessate dalla rete torrentizia affluente nello Spöl, gli spazi naturali aperti e frammentati dal processo di erosione del suolo urbanizzato, le

infrastrutture lineari di trasporto e dalle reti tecnologiche sono essere individuate nel PGT quali ambiti utili a rafforzare ed estendere le azioni di tutela ecologico ambientale dell'area urbanizzata. La creazione di **corridoi verdi**, e **“cunei”** di aree naturali, ottenuti dalla integrazione di diverse aree libere, può essere realizzata attraverso la messa in rete degli elementi naturali che caratterizzano tali aree (corsi d'acqua, alberature, siepi, ...), con l'obiettivo di ripristinare e assicurare il mantenimento della biodiversità anche entro il tessuto urbano consolidato.

2. Sugli ambiti di zone edificabili incluse nell'urbano consolidato è sovrapposta una simbologia che individua e delimita dei corridoi ecologici, la cui funzione è quella del miglioramento della connettività diffusa, della riqualificazione e dell'aumento della qualità dell'ambiente urbano, a supporto di funzioni percettive e ricreative, su scenari paesaggistici particolari.

3. Mediante tali corridoi si mira ad impedire la formazione di vere e proprie cortine edilizie che impediscano il godimento delle visuali sul versante opposto.

4. Essi hanno valore prescrittivo nella utilizzazione delle potenzialità edificatorie dei terreni sui quali insistono, nel senso che sulla verticale dei corridoi medesimi non sono ammesse costruzioni.

5. I terreni coinvolti mantengono la potenzialità derivante dall'indice di utilizzazione fondiaria applicabile nelle singole zone territoriali omogenee, nelle quali sono compresi, ma con l'obbligo della sua utilizzazione in altra parte del lotto.

6. Sono ammesse soltanto costruzioni interrato, che non incidano sulla condizione aperta del corridoio ecologico, e realizzate in maniera tale da garantire il mantenimento della copertura vegetale.

Art. 24 - Elementi potenziali di appoggio alla rete

1. Fra le categorie ecosistemiche di Livigno spiccano per la loro rilevanza le diverse forme di soprassuoli che formano il mosaico paesaggistico dell'alta valle, dalle “zone primarie della fascia nivale ad alto grado di naturalità” fino alle “zone agricole di prateria-parco con insiemi edilizi a tipologia differenziata”.

2. Il piano dei servizi del PGT ne riconferma l'importanza e per la loro gestione e manutenzione rinvia ai disposti delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole artt. 9-22.

Art.25 – Individuazione e tutela dei Geositi

1. *Il PGT individua nella Tav. 4 i geositi di interesse regionale e provinciale presenti nel territorio di Livigno, per i quali prescrive le seguenti disposizioni.*

2. *Valgono per essi tutte le norme di tutela riguardanti le zone d'area vasta*

entro cui risultano compresi.

- 3. Di norma, non possono essere consentite trasformazioni ambientali relative al suolo e al sottosuolo diverse dal recupero delle situazioni di degrado, da sottoporre comunque a valutazione d'incidenza.*
- 4. L'accesso ai geositi è da intendersi libero, con l'uso esclusivo dei sentieri pedonali esistenti, fatti salvi i diritti dei proprietari dei fondi e eventuali norme territoriali specifiche più restrittive, come nel comma che segue.*
- 5. Nel caso ricadano nelle zone a protezione naturalistica, ovvero entro l'area del Parco Nazionale dello Stelvio nonché nei siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di protezione speciale ZPS), il PGT fa riferimento alle norme e prescrizioni dei relativi piani di gestione.*